

Articolo 4

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽¹⁾, tenendo conto delle offerte pervenutele:

- di fissare un massimale di riduzione del prelievo all'importazione, oppure
- di non dar seguito alla gara.

In caso di fissazione di un massimale di riduzione del prelievo all'importazione è dichiarato aggiudicatario il concorrente o i concorrenti che abbiano presentato un'offerta di importo pari o inferiore a tale riduzione.

2. Il servizio competente dello Stato membro comunica per iscritto a tutti i concorrenti l'esito della loro partecipazione alla gara non appena la Commissione abbia preso la decisione di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1. Se l'aggiudicatario presenta la domanda di titolo d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) entro i termini prestabiliti, il titolo è rilasciato per i quantitativi per i quali il concorrente è stato dichiarato aggiudicatario.

2. La incamerata in caso di mancata osservanza dell'impegno previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 6

1. La cauzione è svincolata:

- a) quando l'offerta non è stata prescelta;
- b) quando l'aggiudicatario adduce la prova, conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n.

3105/87 della Commissione⁽²⁾, che il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato in Spagna;

- c) quando l'aggiudicatario adduce la prova che il prodotto importato è divenuto inadatto a qualsiasi utilizzazione e quando l'importazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

2. Per la cauzione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione per il tramite dell'organismo competente spagnolo entro e non oltre un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale per la presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. Esse devono essere inviate conformemente allo schema riportato in allegato.

Se non è stata presentata alcuna offerta, la Spagna ne informa la Commissione entro lo stesso termine previsto al primo comma.

Articolo 8

L'ora fissata dal presente regolamento è l'ora di Bruxelles.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.